— VIII LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2008, N. 96

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1998, N. 22
"DIRITTI DELLA PARTORIENTE,
DEL NUOVO NATO E DEL BAMBINO SPEDALIZZATO"

97-144

- VIII LEGISLATURA -

Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della I.r. 22/1998)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato), le parole "lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.200,00".
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998, è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'importo di cui al comma 2 viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.".

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Roberto Giannotti)